

Crisi impresa - Aumento soglia di debito IVA per le segnalazioni dell'Agenzia Entrate

4 Agosto 2022

Comunicazione d'allerta dell'Agenzia delle Entrate per debiti IVA non inferiori al 10% del fatturato d'impresa, e comunque se il debito IVA è superiore a 20.000 euro. Eliminato, di fatto, il tetto dei 5.000 euro a cui, fino ad ora, sono state collegate le segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria agli organi di controllo delle imprese, collegate al nuovo strumento della "composizione negoziata della crisi".

L'informativa ha il solo scopo di sollecitare l'impresa ad una verifica interna della propria posizione con il Fisco, e non comporta l'obbligo di accedere alla "composizione negoziata della crisi".

Lo prevede un emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare del D.L. 73/2022, definitivamente convertito in legge e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cd. "*Decreto Semplificazioni*"), che interviene sulla disciplina della gestione della crisi d'impresa, di cui al D.Lgs. 14/2019 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), in vigore dal 15 luglio scorso.

In particolare, la disposizione incide sui meccanismi che consentono di avvisare tempestivamente l'impresa nel caso di una possibile insolvenza, in modo che la stessa valuti l'eventuale accesso alla "procedura di composizione della crisi".

Nel dettaglio, l'articolo 37bis della legge di conversione del DL 73/2022, modifica **l'importo del debito IVA**, fino ad oggi fissato in misura superiore a 5.000 euro, che fa scattare la **segnalazione d'allerta dell'Agenzia delle Entrate** agli amministratori/organi di controllo dell'impresa (l'art.25-novies del D.Lgs. 14/2019).

Nello specifico non viene innalzata la soglia in valore assoluto dei 5.000 euro, ma ne viene affiancata un'altra in valore percentuale del 10% rispetto al volume d'affari e introdotta un'ulteriore soglia generalizzata di 20.000 euro.

La novità intervenuta con il "*Decreto Semplificazioni*", **anche se non ancora risolutiva delle criticità a suo tempo segnalate** si pone **in linea con quanto auspicato dall'ANCE** che, sin dall'introduzione della disposizione, aveva espresso le proprie perplessità circa l'ammontare irrisorio del debito IVA collegato al meccanismo d'allerta dell'Agenzia delle Entrate, proponendo nelle competenti Sedi istituzionali l'innalzamento del limite ad almeno 35.000 euro, tenuto anche conto della specificità dell'attività resa nel settore edile.

La nuova regola si applica a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche IVA relative al 2° trimestre 2022, (cfr. anche l'art. 21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, nella legge 122/2010).

Inoltre, viene stabilito che le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate devono essere inviate all'impresa al massimo entro 150 giorni (fino ad oggi il termine era fissato in 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche IVA.

Al riguardo si evidenzia che proprio l'importo eccessivamente ridotto relativo al debito IVA (superiore a 5.000 euro), stabilito nella precedente versione della disposizione, ha generato nelle ultime settimane forti preoccupazioni alle imprese dei diversi settori produttivi, che si sono viste recapitare, in modo generalizzato, le comunicazioni d'allerta dell'Agenzia delle Entrate.

Questa circostanza ha spinto la stessa **Amministrazione finanziaria**, con un proprio **comunicato stampa** del 1° luglio scorso, a **precisare** che gli **avvisi inviati non comportano** alcun **obbligo di accedere** alla "**composizione negoziata della crisi**", ma solo un invito a verificare la singola posizione aziendale sul piano di una possibile difficoltà finanziaria.

In ogni caso, la nuova disposizione rappresenta un primo passo nella revisione della disciplina delle segnalazioni d'allerta, e dovrebbe evitare l'invio massivo di comunicazioni alle imprese. Tuttavia, l'ANCE auspica che una **previsione analoga venga introdotta** anche in relazione agli importi del **debito** cui sono riferite le **segnalazioni d'allerta degli altri "creditori pubblici qualificati"**, quali l'**INPS** (debito per contributi superiore a 15.000 euro in presenza di lavoratori subordinati) e l'**INAIL** (debito per premi assicurativi superiore a 5.000 euro).

Fonte: ANCE

[comunicato_stampa](#)